

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VASSALLO, CAVALLARO, FERRARI, GOZI, PELUFFO,
PORTA, RUBINATO, MAURIZIO TURCO, ZACCARIA**

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo. Norme generali sulle indennità e sulle risorse conferite ai consiglieri e ai gruppi consiliari delle regioni. Delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante i trattamenti economici dei componenti di organi costituzionali e altre autorità, organi ed enti pubblici

Presentata il 2 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — È urgente un rigoroso impegno per ridare credibilità alle assemblee legislative, fissando regole ineccepibili di sobrietà, trasparenza, corretta amministrazione delle risorse messe a disposizione di ciascun parlamentare o consigliere regionale e dei rispettivi gruppi per lo svolgimento del mandato. È venuto anche il momento di stabilire criteri omogenei per il trattamento economico riconosciuto a chi ricopre incarichi rappresentativi o cariche in organi costituzionali o svolge un ruolo di alta amministrazione

come componente di autorità, agenzie o commissioni indipendenti. Il Parlamento avrebbe dovuto già da tempo intervenire su questa materia che va coperta con norme di rango legislativo, le quali dettino parametri chiari, certi e durevoli. Al contrario di quanto prescrive l'articolo 69 della Costituzione, la disciplina dell'indennità parlamentare è invece oggi affidata ad una pluralità di fonti, non sempre facilmente accessibili e per di più difformi tra i due rami del Parlamento, nonostante che le funzioni svolte da deputati e senatori siano identi-

che. Non si parla, poi, delle ingiustificate e intollerabili difformità che si possono riscontrare tra i consigli regionali.

La proposta di legge d'iniziativa popolare atto Camera n. 5105, recante «Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale», prevede in un unico articolo che «i parlamentari eletti al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, i governatori delle regioni, i presidenti delle province, i sindaci, i funzionari nominati nelle aziende a partecipazione pubblica e soggetti equiparati non possono percepire, a titolo di stipendi, emolumenti, indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale di acquisto nell'Unione europea, somme superiori alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità percepiti negli altri Paesi membri dell'Unione per incarichi equivalenti». Una disposizione di legge così congegnata, se da un lato ha avuto il merito di fissare il tema nell'agenda dei lavori parlamentari, dall'altro presta il fianco ad alcune critiche che potrebbero essere usate per eludere i problemi che i promotori giustamente pongono.

La presente proposta di legge disciplina analiticamente il caso che ci riguarda direttamente, i parlamentari, per poi trarne principi che possono essere fatti valere anche per i consiglieri regionali; in tal modo copre le categorie su cui maggiormente si appuntano le perplessità e le critiche dell'opinione pubblica. Infine, sulla base di principi e criteri direttivi uniformi rispetto a quelli adottati per il Parlamento e i consigli regionali, essa delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina riguardante le indennità, il trattamento economico e le altre utilità previste in favore dei titolari di cariche in organi costituzionali, istituzioni rappresentative, autorità, agenzie e commissioni indipendenti.

In secondo luogo, occorre prevedere una disciplina che stabilisca con chiarezza e trasparenza non soltanto il «quanto» degli

emolumenti, ma anche il «come» e il «per cosa». Occorre infatti anche superare le storture dell'attuale sistema, nel quale alcune somme sono corrisposte in modo generalizzato e senza alcun controllo, formalmente a copertura di spese che in effetti sono sostenute soltanto dai parlamentari che svolgono fino in fondo la loro funzione. Questo meccanismo consente ad alcuni di incamerare come reddito personale risorse che dovrebbero essere utilizzate per l'esercizio del mandato parlamentare e tollera dunque una forma di evasione fiscale legalizzata oltre alla costituzione di rapporti di lavoro illegali in quanto non coperti da regolari contratti: tutte pratiche che vanno apertamente combattute.

Con il presente progetto di legge proponiamo dunque di adottare per legge — con una fonte normativa che non solo è più appropriata dei Regolamenti parlamentari, ma che evita ingiustificate difformità tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, fino a che la natura del nostro bicameralismo rimarrà sostanzialmente paritaria — gli *standard* definiti dal Parlamento europeo per quanto riguarda l'indennità. Al tempo stesso proponiamo che il conferimento di risorse ai singoli parlamentari per l'esercizio del mandato sia assoggettato al medesimo regime di trasparenza e di controllo previsto per i parlamentari europei, ma prevedendo che l'entità di tali risorse sia pari alla metà di quelle previste per questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, adottato con la decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (2005/684/CE, Euratom), i parlamentari europei ricevono una indennità per l'esercizio delle loro funzioni pari al 38,5 per cento del trattamento di base di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si noti che lo stesso Statuto chiarisce nella relazione di accompagnamento (punto 9) che tale importo è stato fissato sulla base dello studio trasmesso ai membri della Commissione giuridica e del mercato interno del Parlamento europeo con la comunicazione n. 13 del 2001, nel quale è stata calcolata, con riferimento a diversi insiemi di Paesi

europei, la media delle indennità riconosciute ai componenti dei Parlamenti nazionali. Secondo quello studio, l'indennità netta media risultava, nel 2001, pari a circa 4.520 euro se calcolata in relazione a quindici Stati, e pari a circa 4.670 euro se calcolata in relazione a due soli grandi Stati (Germania e Francia). L'inclusione di un terzo Stato più grande, la Gran Bretagna, avrebbe portato ad un risultato simile. La media calcolata su tutti e quattro i Paesi più grandi, includendo quindi l'Italia, saliva a 5.128 euro. D'altro canto, la comparazione ravvicinata tra le Camere italiane e le Camere basse dei principali Stati europei mostra chiaramente che l'ammontare complessivo delle risorse impegnate dalle Camere per lo svolgimento delle attività di un singolo parlamentare è inferiore rispetto agli altri Parlamenti di Stati europei con cui ha senso una comparazione. Il complesso delle risorse impegnate per il reddito personale e le attività di servizio (viaggi, telefono, collaboratori, diaria, altro) poste nella diretta disponibilità di un deputato italiano è pari a circa 20.000 euro lordi al mese. In Francia questa somma è pari a circa 23.000 euro, in Germania a 27.000, in Gran Bretagna a 21.000, per i parlamentari europei a 35.000. Dove stanno la differenza e il problema? Che in Italia una gran parte di queste risorse è messa nella diretta disponibilità dei parlamentari, che le amministrano come vogliono. Negli altri Paesi, una parte consistente è invece gestita, per conto del parlamentare, dall'amministrazione della Camera di appartenenza, con il vincolo che le relative risorse siano destinate a spese inerenti all'esercizio del mandato. È esattamente il tipo di riequilibrio che noi crediamo sia necessario.

Esistono dunque parametri di riferimento abbastanza certi e univoci, che consentono di corrispondere precisamente alle intenzioni, espresse da più parti e da ultimo contenute nella citata proposta di legge d'iniziativa popolare atto Camera n. 5105, di adeguare le indennità dei parlamentari italiani alla « media europea ». In sintesi, per stare nei « parametri euro-

pei », occorre portare l'indennità parlamentare netta intorno ai 4.500 euro, comprimere le voci che possono impropriamente tradursi in reddito personale esente da imposta o in finanziamento occulto ai partiti, ampliare i fondi gestiti dalle Camere con destinazione vincolata per spese inerenti all'esercizio del mandato, mantenendo l'importo complessivo intorno a 20.000 euro mensili.

Per queste ragioni, la nostra proposta di legge prevede che l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato a norma dell'articolo 69 della Costituzione sia regolata dalla legge, senza distinzioni fra i trattamenti dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e abbia un importo pari all'indennità netta spettante ai membri del Parlamento europeo ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (2005/684/CE, Euratom) e delle successive misure di attuazione adottate con decisioni dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008. Attualmente l'indennità lorda riconosciuta ai parlamentari italiani è pari a circa 10.400 euro per dodici mensilità. Al netto delle ritenute per pensione e assegno di fine mandato (circa 748 euro), assistenza sanitaria integrativa (circa 525 euro) e delle imposte, l'indennità netta (per dodici mensilità) è di circa 5.000 euro al mese. Per i parlamentari europei, soggetti alla tassazione comunitaria basata sulla legislazione fiscale belga, l'importo lordo è pari a circa 8.000 euro e il netto a 6.200 euro. Questa differenza è dovuta al fatto che i benefici previdenziali e assistenziali di cui godono i parlamentari europei (del tutto simili a quelli previsti per i parlamentari italiani) non sono coperti da ritenute tratte dall'indennità lorda, ma posti a carico del bilancio dell'Unione europea. Il nostro progetto di legge prevede dunque che l'equiparazione delle indennità sia effettuata al netto di tali contributi. La nostra proposta porta dunque l'indennità netta per i parlamentari italiani a circa 4.500 euro, e cioè al di sotto della « media europea », con riferimento a tutti i diversi me-

todi di calcolo utilizzati dal Parlamento europeo citati in precedenza.

Il progetto di legge prevede inoltre che le indennità aggiuntive eventualmente riconosciute ai parlamentari per lo svolgimento di incarichi interni delle Camere non possono in alcun caso superare, nel loro complesso, l'importo dell'indennità di base. In pratica, anche i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non potranno ricevere una indennità netta superiore a circa 8.000 euro al mese. L'obiettivo è chiaramente quello di sancire che l'indennità deve garantire la possibilità di svolgere il mandato in maniera indipendente, con dignità e decoro. L'assunzione di ulteriori incarichi di alto prestigio istituzionale deve essere considerata, come di fatto è, una « remunerazione aggiuntiva » in se stessa e un'opportunità per svolgere un servizio prezioso per il Paese, non una via per ottenere cospicui incrementi del reddito personale.

Attualmente, la diaria prevista per i componenti del Parlamento italiano è pari a 3.500 euro mensili. Alla Camera dei deputati, essa viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea e fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Commissioni. Al Senato della Repubblica esiste un sistema simile. Nel nostro Parlamento la diaria viene tuttavia riconosciuta anche per i periodi in cui non ci sono sedute e, per intero, anche ai parlamentari residenti a Roma. Nel Parlamento europeo viene erogata nella misura di 304 euro al giorno, per i soli giorni di seduta in cui il parlamentare risulta presente. Noi proponiamo dunque che la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, prevista dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, venga equiparata per entità e modalità di erogazione all'indennità di soggiorno prevista in favore dei membri del Parlamento europeo e che essa sia ridotta della metà per i parlamentari residenti nella provincia di Roma, i quali ovviamente non hanno costi aggiuntivi di alloggio.

La presente proposta di legge prevede che a ciascun parlamentare sia assegnato un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato, di importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. Tale fondo può essere impegnato per il rimborso di spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o a copertura di spese, tra cui quelle telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

È inoltre confermata la copertura delle spese di viaggio effettuate nel territorio nazionale per lo svolgimento del mandato. A tale riguardo, il progetto di legge prescrive modalità di rendicontazione e controllo conformi a quelle previste per i parlamentari europei. Viene fatta salva la pratica, che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno da tempo adottato, di stipulare convenzioni con i principali vettori, in base alle quali è la stessa amministrazione parlamentare a liquidare alle compagnie di trasporto, con pagamento differito, le spese per i viaggi effettuati dai parlamentari, muniti a questo fine di una tessera individuale. Tale sistema, oltre ad essere più efficiente, garantisce che le spese coperte dalle Camere siano solo quelle effettuate personalmente dai parlamentari. Non c'è quindi a nostro avviso ragione per abolirlo. Nel nostro progetto di legge viene però precisato che il rimborso da parte delle amministrazioni delle Camere è in ogni caso condizionato all'autocertificazione, da parte del parlamentare, che i viaggi sono stati effettuati per lo svolgimento del mandato e non, dunque, per ragioni di carattere privato.

Per quanto riguarda i collaboratori, la proposta di legge prevede che ciascun parlamentare disponga di un fondo per i collaboratori di entità pari ad un quarto di quanto previsto, per la medesima voce di spesa, in favore dei membri del Parlamento europeo. Ferma restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro tra i

membri del Parlamento e i loro collaboratori, fondato sull'accordo delle parti nel rispetto della normativa vigente, e fermo restando che tali rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si prevede il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare nonché l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, come avviene nel Parlamento europeo. Si introduce inoltre il principio per cui non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare i congiunti del parlamentare fino al quarto grado.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa, viene sancito per legge il principio, già attualmente praticato, per cui essa è finanziata da contributi a carico degli stessi parlamentari. La presente proposta di legge specifica inoltre che tale istituto non deve comportare oneri per i bilanci delle Camere. Viene confermata con fonte legislativa la scelta di abrogare i vitalizi e di prevedere un sistema a carattere contributivo analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti. Infine, si introducono ulteriori disposizioni che favoriscono la trasparenza e aboliscono trattamenti di privilegio non necessari o non motivati.

Si prevede infatti che il bilancio delle risorse messe a disposizione di ogni parlamentare, con indicazione di qualsiasi beneficio aggiuntivo riconosciuto per lo svolgimento di incarichi in organi interni delle Camere, unitamente al nome, al *curriculum* e ai recapiti dei suoi collaboratori e ai giustificativi delle spese portate a rimborso, siano pubblicati sulla pagina del parlamentare stesso nel sito *internet* della Camera di appartenenza. Si esclude che agli ex parlamentari, inclusi coloro i quali hanno ricoperto incarichi in organi interni delle Camere, siano fornite dotazioni individuali di personale o sedi, ovvero riconosciuti benefici ulteriori rispetto al vitalizio (per chi lo ha maturato prima del 2012, quando è stato abolito) e al

trattamento pensionistico a carattere contributivo in vigore dall'inizio del 2012.

Per quanto riguarda i gruppi parlamentari, si prevede che ad essi vengano assegnati due distinti fondi, per le spese generali e per i collaboratori, ciascuno dei quali di entità pari alla metà delle risorse assegnate nel complesso, per gli stessi scopi, ai parlamentari che vi aderiscono. Anche per i gruppi valgono le medesime regole finalizzate a garantire la totale trasparenza di ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere.

Tale parametro è finalizzato in primo luogo a stabilire un equilibrio tra la dotazione per le attività di servizio e di coordinamento comuni, centralizzate in capo agli uffici di direzione del gruppo, e quelle per gli *staff* individuali dei singoli parlamentari per lo svolgimento del mandato. Si consideri che oggi i gruppi ottengono, tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, trasferimenti annuali per oltre cinquantasette milioni di euro (precisamente 57.650.000 euro). La proposta di legge porterebbe tale somma entro il limite, comunque assai consistente, di 42.500.000 euro. Limiti simili, basati cioè sul medesimo tipo di calcolo, sono previsti per i gruppi consiliari delle regioni.

Oltre ad una rigorosa disciplina sulla pubblicità di tutti i rendiconti e dei relativi documenti giustificativi, la proposta di legge prevede anche un sistema sanzionatorio semplice ma immediatamente efficace. Il controllo interno delle Camere è finalizzato a rilevare eventuali inesattezze occasionali che portino ad addebitare erroneamente sui fondi messi a disposizione di ciascun parlamentare o dei gruppi spese non ammissibili, in quanto non considerate riconducibili allo svolgimento del mandato in base a criteri dettati dagli stessi Uffici di presidenza delle Camere. In questi casi, si prevede una procedura di compensazione, per cui le somme in questione vengono recuperate detraendole dal trattamento economico complessivo spettante al parlamentare o ai componenti del gruppo parlamentare che ha compiuto l'inesattezza. Nei casi di reiterato addebito di spese non ammissibili sui fondi per lo

svolgimento del mandato o qualora siano state riscontrate false documentazioni, l'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza deve sottoporre i bilanci del gruppo o del singolo parlamentare al controllo di regolarità della Corte dei conti e, al termine del controllo, deve irrogare una sanzione pari almeno al doppio delle somme che risultano poste impropriamente a carico dei fondi per l'esercizio del mandato. Si noti che il controllo interno, che potrebbe apparire a prima vista poco penetrante, sarebbe assistito dal controllo diffuso reso possibile dalla pubblicazione completa dei bilanci e dei documenti giustificativi di ciascuna spesa.

I medesimi principi previsti per i componenti del Parlamento e per i gruppi parlamentari vengono fissati come limiti a cui devono attenersi le regioni per la determinazione delle indennità, dei benefici previdenziali ed assistenziali e delle risorse per l'esercizio del mandato previsti per i consiglieri regionali. Per questa via, si sancisce per tali figure l'abolizione generalizzata dell'istituto del vitalizio, prevedendo per tutti il passaggio al sistema pensionistico contributivo in vigore per i dipendenti pubblici.

Sebbene si continui spesso a veicolare l'informazione contraria, l'istituto del vitalizio è stato già abolito sia per i parlamentari che per i consiglieri regionali, con determinazioni dei rispettivi organismi interni. Per le Camere, il passaggio al sistema pensionistico con calcolo contributivo è efficace, *pro quota*, già a partire dal 1° gennaio 2012. La presente proposta di legge fissa tale principio per via legislativa e risolve anche alcuni problemi applicativi incontrati in sede regionale, estendendo ai consiglieri regionali il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.

Essa, dunque, riduce innanzitutto l'indennità (lorda e netta) riconosciuta ai parlamentari italiani, portandola, in base alle stime prodotte dal Parlamento europeo, al di sotto della « media europea ».

Riconosce la diaria solo in relazione alle giornate di effettiva attività parlamentare, con una decurtazione del 50 per cento per i residenti nella provincia di

Roma, con l'effetto di ridurre di oltre il 30 per cento i relativi esborsi a carico delle Camere.

Limita ad un'unica somma, pari alla metà di quella prevista per i parlamentari europei, i trasferimenti per la copertura di spese generali, che per essere portate a rimborso dovranno essere tutte analiticamente documentate e pubblicate sulla pagina del parlamentare all'interno del sito *internet* della Camera di appartenenza.

Aumenta le risorse per i collaboratori parlamentari regolarmente contrattualizzati, portandole ad un quarto di quanto previsto per i parlamentari europei e trasferendone la gestione alle amministrazioni delle Camere.

Concludendo, il progetto di legge lascia nel complesso sostanzialmente invariati gli oneri connessi all'attività del singolo parlamentare. Noi crediamo infatti che una riduzione, anche corposa, dei costi complessivi del Parlamento possa e debba venire da una trasformazione profonda del sistema bicamerale e dalla riduzione del numero complessivo dei parlamentari, piuttosto che da una progressiva dequalificazione del loro ruolo.

Siamo al tempo stesso fermamente convinti che si debba aumentare la trasparenza nell'uso delle risorse messe a disposizione per l'esercizio del mandato. Che quei soldi possano e debbano essere spesi per aumentare la qualità del lavoro parlamentare, soprattutto attraverso la selezione di personale qualificato e garantito da adeguati contratti di lavoro, per le funzioni di assistenza all'attività del membro del Parlamento. Crediamo che si possa e si debba assolutamente contenere la quota di quei fondi che potrebbe essere destinata ad accrescere impropriamente il reddito personale degli eletti ovvero a costituire una forma indiretta, opaca — e per questo a nostro avviso da superare — di finanziamento pubblico dei partiti.

La presente proposta di legge contiene infine una delega al Governo affinché adotti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino della disciplina riguardante le in-

dennità, il trattamento economico e le altre utilità previste in favore dei titolari delle cariche degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'elenco comprende il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, la Corte costituzionale, gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le autorità amministrative indipendenti, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), i presidenti delle regioni e delle province, i sindaci, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN), DigitPA, l'Agenzia nazionale per il turismo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'Agenzia per la sicurezza nucleare, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Quali i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, è previsto che tali trattamenti economici siano resi omogenei quanto all'articolazione delle diverse voci che possono comportare costi a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, in modo da renderli comparabili tra loro e con quanto previsto dalla presente proposta di legge con riferimento ai parlamentari, distinguendo gli importi del trattamento economico, comunque denominato, destinato a

costituire reddito personale imponibile del titolare dell'incarico pubblico, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a suo carico, da altri eventuali trasferimenti (comprese le diarie), rimborsi e fondi messi a disposizione del titolare dell'incarico pubblico ai fini dello svolgimento del mandato. Si prevede, in secondo luogo, che l'entità ovvero l'importo massimo del trattamento economico destinato a costituire reddito personale imponibile del titolare dell'incarico pubblico siano fissati, con riferimento a ciascuna delle cariche individuate, in rapporto percentuale all'entità della indennità prevista per i parlamentari da questa stessa proposta di legge. Infine, ai fondi assegnati per lo svolgimento dei relativi incarichi si applicano, in quanto compatibili, le forme di rendicontazione, pubblicità e controllo previste dalla presente proposta di legge con riferimento ai fondi assegnati ai singoli membri delle Camere e ai gruppi parlamentari.

Ai fini dell'esercizio della delega, il Governo può richiedere al Presidente della commissione costituita ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 (la cosiddetta « commissione Giovannini ») una ricognizione a carattere statistico di tutti gli elementi acquisiti dalla medesima commissione che possano costituire utili parametri di riferimento. Compito della commissione deve essere infatti quello di fornire parametri statistici. Non può essere quello di indicare puntualmente i trattamenti economici cui devono essere assoggettati i titolari delle cariche precedentemente elencate. Una tale responsabilità non può che ricadere sul Governo e, in ultima istanza, sul Parlamento. Proprio le ambiguità del citato decreto-legge o l'illusione in esso contenuta di poter affidare ad uno studio statistico inevitabilmente approssimativo scelte puntuali e così delicate hanno determinato lo stallo nei rapporti tra il Governo e la commissione, che ha così rimesso il proprio mandato. La delega disposta dalla proposta di legge offre dunque una via di uscita a tale *empasse*, delineando un percorso ordinato ma ugualmente celere per un profondo riordino della materia.

Tabella 1

RAFFRONTO SINTETICO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PARLAMENTARE IN ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA
E PARLAMENTO EUROPEO

	Deputati in carica				
	Italia (competenze mensili lordi)	Francia	Germania	Gran Bretagna	Parlamento europeo
Indennità	11.703,84 (netto: 5.486,58)	7.100,15 (il netto varie in base all'imposta sul reddito)	7.668,00	6.350,00	7.956,87 (netto: 6.083,91)
Diana	3.503,11 ndotta per il triennio 2011/2013	-	3.984,00	1.922,25 rimborso massimo	2.432,00 4 sedute plenarie e 4 in commissione
Spese viaggio	1.331,70	-	-	-	354,00 rimborso massimo
Spese segreteria	-	6.412,00	1.000,00	2.236,58	4.298,00
Spese telefoniche	258,23	416,60	rimborso massimo	rimborso massimo	-
Contributo eletto/elettore erogato tramite il gruppo	3.690,00	-	-	-	-
	ndotto per il triennio 2011/2013				
Totale competenze corrisposte ai deputati	20.486,68	13.928,75	12.652,00	10.508,83	15.041,87
Importo massimo per la retribuzione dei collaboratori gestiti direttamente dalle Amministrazioni dei Parlamenti	-	9.138,00	14.712,00	10.581,00	19.709,00
Costo complessivo per ciascun deputato	20.486,68	23.066,75	27.364,00	21.089,83	34.750,87

Fonte: Camera dei deputati. Servizio per le competenze parlamentari, «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo», 31 marzo 2011.

Tabella 2. Riepilogo su indennità e contributi previsti per i parlamentari italiani ed europei

	Camera 2012 (1)	Senato 2012 (1)	Parlamento Europeo 2012	Proposta x Cam e Sen (1)
Indennità lorda x 12 mensilità (2)	10.435,00	10.385,31	7.956,87	9.200,00
Indennità netta x 12 mensilità (2)	5.000,00	5.000,00	6.200,00	4.500,00
Diarìa (3)	3.500,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00
Viaggi (6)	1.200,00	Rimborso	Rimborso	Rimborso
Fondo spese generali (4)	2.100,00	1.650,00	4.300,00	2.150,00
Fondo collaboratori (5)	1.845,00	2.090,00	21.200,00	5.300,00
Totale lordo per il Parlamento	19.080,00	17.625,31	(*) 35.856,87	19.050,00
Assistenza sanitaria integrativa (7)	A carico dei Deputati	A carico dei Senatori del Parlamento	(*) A carico del Parlamento	A carico dei parlamentari
Italia: Assegno di fine mandato Parl Eur: Indennità transitoria (7)	A carico dei Deputati	A carico dei Senatori del Parlamento	(*) A carico del Parlamento	A carico dei parlamentari
Vitalizio / Pensione (8)	Sistema contributivo dall'1/1/2012	Sistema contributivo dall'1/1/2012	(*) A carico del Parlamento	Sistema contributivo
Contributi per i Gruppi (9)	36.100.000,00	21.550.000,00	Dato non disponibile	42.241.500,00
Gruppi mensile pro-capite (9)	4.775,00	5.701,00	disponibile	3.725,00

NOTE

(1) Il trattamento economico dei senatori era in passato significativamente più vantaggioso di quello previsto per i deputati. A partire dal 1° gennaio 2011 sono stati progressivamente parificati e oggi quello dei deputati è di poco più generoso. Si noti che i valori relativi alla proposta di legge sono da intendere come limite massimo.

(2) Sull'indennità lorda dei parlamentari italiani sono effettuate ritenute previdenziali per l'assegno di fine mandato e per la pensione (pari a circa 784 euro), oltre che per l'assistenza sanitaria integrativa (527 euro). I parlamentari europei godono di benefici previdenziali e assistenziali equivalenti (due terzi delle spese sanitarie; « indennità transitoria » versata al termine del mandato; pensione) posti invece a carico del bilancio dell'Unione europea. Per questo l'indennità netta dei parlamentari europei è più alta, nonostante che l'indennità lorda sia più bassa. Nel progetto di legge si prevede quindi che l'equiparazione delle indennità sia effettuata al netto di tali contributi. L'indennità netta dei parlamentari italiani passerebbe a circa 4.500 euro, cioè al di sotto della « media europea », quale che sia il metodo di calcolo. Si stabilisce inoltre che le indennità aggiuntive eventualmente riconosciute ai parlamentari per lo svolgimento di incarichi interni delle Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, il medesimo importo.

(3) Alla Camera dei deputati, la diaria viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea e fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle commissioni. Al Senato della Repubblica esiste un sistema simile. In Italia la diaria viene liquidata anche per i mesi in cui non ci sono sedute e anche ai parlamentari residenti a Roma. Nel Parlamento europeo viene data in misura di 304 euro al giorno, per i soli giorni di seduta in cui il parlamentare risulta presente. Le somme indicate riguardo al Parlamento europeo e alla proposta di legge sono frutto di stime sul numero mensile medio di sedute, distribuite su dodici mesi ma tenendo conto delle festività. Nella nostra proposta di legge la diaria riconosciuta ai parlamentari residenti nella procura di Roma verrebbe dimezzata.

(4) Per i deputati è ancora previsto (come in passato anche per i senatori) un contributo forfetario per le spese telefoniche, pari a 258 euro mensili, sommato qui alla voce delle spese generali.

(5) Fino al 2011 il contributo per i collaboratori era trasferito direttamente ai parlamentari che lo amministravano liberamente. Con recenti decisioni delle Camere è stato sottoposto a rendicontazione successiva. Nel Parlamento europeo i collaboratori sono pagati

direttamente dall'amministrazione parlamentare e quindi le relative somme non sono nella diretta disponibilità dei parlamentari. La proposta di legge, dunque, da un lato riduce le somme messe nella diretta disponibilità dei parlamentari, dall'altro aumenta quelle per l'effettivo esercizio del mandato, gestite per loro conto dalle amministrazioni delle Camere.

(6) Per i deputati (come in un passato recente per i senatori) è ancora previsto un contributo forfetario, con lievi differenze a seconda della distanza dal luogo di residenza, « per raggiungere l'aeroporto più vicino ». Il progetto di legge lo elimina. Sia i parlamentari europei che quelli nazionali godono della copertura delle rispettive spese di viaggio. Il Parlamento europeo le rimborsa su presentazione di giustificativi. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno invece stipulato convenzioni con i principali vettori nazionali, in base alle quali è l'amministrazione parlamentare a liquidare le compagnie di trasporto, con pagamento differito, per i viaggi effettuati nel territorio nazionale dai parlamentari, muniti a questo fine di una tessera individuale. Tale sistema, oltre ad essere più efficiente, garantisce con maggiore sicurezza, rispetto ai rimborsi su presentazione di giustificativi, che le spese coperte dalle Camere siano solo quelle effettuate personalmente dai parlamentari. Nel progetto di legge viene precisato che il rimborso da parte delle Camere è condizionato all'auto-certificazione che i viaggi sono stati effettuati « per lo svolgimento del mandato ».

(7) Come già specificato nella nota 2, sia l'assistenza sanitaria integrativa, sia l'assegno di fine mandato vengono già oggi goduti dai parlamentari sulla base di loro versamenti mensili, detratti dall'indennità lorda. La proposta di legge specifica che la gestione dei relativi fondi non deve comportare alcun onere finanziario posto a carico dei bilanci delle Camere.

(8) Sia per i parlamentari sia per i consiglieri regionali, l'istituto del vitalizio è stato già abolito. Per le Camere il passaggio al sistema pensionistico con calcolo contributivo è efficace, *pro quota*, già a partire dal 1° gennaio 2012. La proposta di legge sancisce con norma di legge questo principio.

(9) Nella prima riga è riportata la somma posta a bilancio con riferimento al complesso dei fondi trasferiti ai gruppi parlamentari. Nella seconda riga, per rendere possibile un raffronto, la stessa somma è divisa per il numero dei componenti della Camera in questione e per dodici mensilità. Ovviamente la somma indicata nell'ultima colonna si riferisce all'insieme di Camera dei deputati e Senato della Repubblica che, oggi è pari a 57.650.000 euro all'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennità e trattamento previdenziale).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, è determinata in misura pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale di adeguamento delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo di cui al comma 1. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, il 60 per cento del medesimo importo.

3. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato è riconosciuta una indennità di fine mandato basata sul sistema di contribuzione e di calcolo contributivo

vigente, con riguardo al trattamento di fine rapporto, per i pubblici dipendenti.

4. Ai membri del Parlamento si applica un trattamento pensionistico basato sul sistema di contribuzione e di calcolo contributivo vigente per i pubblici dipendenti ».

ART. 2.

(Diaria).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria determinata in misura pari all'indennità di soggiorno erogata ai membri del Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La misura della diaria è ridotta della metà per i membri del Parlamento residenti nella provincia di Roma ».

ART. 3.

(Copertura delle spese di viaggio).

1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e la copertura dei pedaggi autostradali per i percorsi compiuti con mezzi privati.

2. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita mediante tessere

riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che comportino il pagamento diretto dei relativi oneri da parte dell'amministrazione parlamentare.

3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio di ciascun membro del Parlamento coperte dall'amministrazione parlamentare è sottoscritto dall'interessato, che certifica in questo modo l'attinenza dei viaggi compiuti con lo svolgimento del mandato parlamentare. Eventuali spese effettuate ma non riconosciute dal membro del Parlamento come attinenti allo svolgimento del mandato sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo a questo spettante.

ART. 4.

(Servizi, dotazioni strumentali e fondo per i collaboratori parlamentari).

1. Ai membri del Parlamento che lo richiedano per farne uso continuativo ai fini dello svolgimento del mandato, la Camera di appartenenza fornisce un ufficio con annessi servizi e dotazioni strumentali determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, determinato in misura non superiore a un quarto dell'importo previsto, per il medesimo fine, in favore dei membri del Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale di adeguamento delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

3. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro

subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo. Ai contratti di lavoro subordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.

4. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.

6. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza nonché l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del *curriculum* del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, secondo le indicazioni del membro del Parlamento, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.

ART. 5.

(Rimborso di spese generali).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato, di importo pari alla metà di quanto previsto, per il medesimo fine, in favore dei membri del Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati in misura pari all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

ART. 6.

(Gruppi parlamentari).

1. Ai gruppi parlamentari è assicurata, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

2. A ciascun gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto, per il suo funzionamento, è assegnato, a carico del bilancio della Camera presso la quale è costituito, un fondo per la retribuzione dei collaboratori, determinato in misura pari alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, in base all'articolo 4, comma 2, i parlamentari che vi aderiscono. I contratti di lavoro stipulati dai gruppi hanno le medesime caratteristiche e ad essi si applicano gli stessi limiti e le stesse modalità di erogazione previsti dall'articolo 4 con riferimento ai collaboratori dei membri del Parlamento.

3. I gruppi parlamentari, sulla base del regolamento determinato dall'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera, possono altresì richiedere l'assegnazione temporanea di personale alle dipendenze della Camera stessa. Tale personale mantiene la qualifica e il trattamento economico in godimento al momento della chiamata ed i relativi oneri sono integralmente posti a carico del fondo di cui al presente comma. A ciascun gruppo parlamentare o compo-

nente politica del gruppo misto è assegnato, a carico del bilancio della Camera presso la quale è costituito, un fondo per la copertura delle spese generali, determinato in misura pari alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, in base all'articolo 5, comma 1, i parlamentari che vi aderiscono. I rimborsi a carico del fondo per le spese generali dei gruppi sono erogati con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per l'erogazione dei rimborsi per le spese generali sostenute dai singoli parlamentari.

ART. 7.

(Riserva di legge ed esclusione di privilegi).

1. Le Camere non possono conferire in favore dei membri del Parlamento o dei gruppi parlamentari emolumenti, utilità o fondi, comunque denominati, la cui erogazione non sia prevista dalla legge.

2. Possono essere istituite in favore dei membri del Parlamento forme di assistenza sanitaria integrativa finanziate mediante contributi detratti dall'indennità lorda ad essi spettante, senza ulteriori oneri a carico del bilancio di ciascuna Camera.

3. I servizi di ristorazione e tutti gli altri servizi offerti presso le sedi delle Camere non possono comportare per il bilancio di ciascuna Camera oneri finanziari superiori all'importo dei ricavi derivanti dai pagamenti effettuati dai fruitori.

4. Ai membri del Parlamento cessati dalla carica, compresi coloro i quali hanno ricoperto incarichi interni delle Camere, non sono riconosciute dotazioni individuali di personale, sedi o servizi, né benefici ulteriori, ad eccezione dell'indennità di fine mandato, del vitalizio eventualmente maturato prima del 1° gennaio 2012 e del trattamento pensionistico previsto a partire da tale data.

ART. 8.

(Economie, trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Le somme iscritte nei bilanci di ciascuna Camera per il finanziamento dei

fondi di cui agli articoli 4, 5 e 6, che non risultano impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in economia e restituite al bilancio dello Stato.

2. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito *internet* della Camera di appartenenza, sono pubblicati, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

b) il numero di giorni per i quali, nel corso del trimestre, il parlamentare è risultato presente e ha ottenuto il riconoscimento della diaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio attinenti allo svolgimento del mandato e coperte dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3;

d) il nome, i recapiti, il *curriculum* e il contratto dei collaboratori del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4;

e) il riepilogo semestrale delle spese generali rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi documenti giustificativi.

3. Nella pagina di ciascun gruppo parlamentare, all'interno del sito *internet* della Camera presso la quale è costituito, sono pubblicati, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera:

a) il nome, i recapiti, il *curriculum* e il contratto dei collaboratori di cui all'articolo 6, comma 2;

b) il riepilogo semestrale delle spese coperte a carico del fondo di cui all'arti-

colo 6, comma 3, e i relativi documenti giustificativi.

4. Nel sito *internet* di ciascuna Camera sono pubblicati, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera, l'organico, il trattamento economico per ciascuna fascia stipendiale, il trattamento economico individuale complessivo e il *curriculum* dei dirigenti della Camera.

5. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati stabiliscono i criteri per il riconoscimento delle spese di viaggio e delle spese generali rimborsabili ai sensi degli articoli 3 e 5 nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi, e irrogano le sanzioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

6. Qualora sia accertata l'erronea imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei singoli membri del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo spettante al membro del Parlamento. Qualora sia accertata l'erronea imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei gruppi parlamentari, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dai trattamenti economici complessivi spettanti ai parlamentari aderenti al gruppo alla data in cui è stata effettuata l'erronea imputazione, salvo che il presidente del gruppo non determini una diversa modalità di restituzione.

7. Nei casi di reiterate irregolarità con imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi messi a disposizione dei singoli membri del Parlamento o dei gruppi parlamentari, l'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza sottopone i bilanci del gruppo o del singolo parlamentare, relativi ad uno o più esercizi, al controllo di regolarità della Corte dei conti al fine di consentire una verifica circa il corretto utilizzo delle risorse ad essi assegnate. Al termine dell'esame l'Uf-

ficio di presidenza commina una sanzione compresa tra il doppio e il quadruplo delle somme che risultano indebitamente imputate a carico dei fondi messi a disposizione del singolo membro del Parlamento o del gruppo parlamentare responsabile.

ART. 9.

(Limiti alle indennità e ai fondi conferiti ai consiglieri e ai gruppi consiliari regionali).

1. Ai componenti dei consigli regionali spetta un'indennità determinata in misura non superiore al 90 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ad essi si applicano i medesimi trattamenti previdenziali previsti per i membri del Parlamento ai sensi della presente legge.

2. Il complesso delle risorse messe a disposizione dei componenti dei consigli regionali a copertura delle spese per l'esercizio del mandato non può eccedere il limite dell'80 per cento di quanto previsto per i membri del Parlamento dagli articoli 4 e 5.

3. I trasferimenti ai gruppi consiliari delle regioni, posti a carico del bilancio della regione, non possono eccedere la metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, ai sensi del comma 2, i componenti del consiglio regionale che vi aderiscono.

4. Ai fondi assegnati, a carico dei bilanci delle regioni, in favore dei componenti dei consigli regionali e dei gruppi consiliari si applicano le forme di rendicontazione, di pubblicità e di controllo previste dalla presente legge con riferimento ai fondi assegnati ai membri del Parlamento e ai gruppi parlamentari.

ART. 10.

(Delega al Governo).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'equità e la correttezza nell'impiego delle

risorse pubbliche e di assicurare il libero ed efficace esercizio degli incarichi rappresentativi, di governo e di alta direzione nelle autorità o agenzie indipendenti, nonché la dignità e il decoro di coloro che li ricoprono, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e modificazione della disciplina riguardante le indennità, il trattamento economico e le altre utilità, comunque denominate, previste in favore dei componenti degli organi, enti e istituzioni di cui all'allegato A annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere omogenea l'articolazione delle diverse voci dei trattamenti economici e delle utilità di cui all'alinea, che possono comportare costi a carico della finanza pubblica, in modo da renderli comparabili tra loro e rispetto ai trattamenti dei membri del Parlamento e dei componenti dei consigli regionali, secondo le disposizioni della presente legge, distinguendo:

1) gli importi del trattamento economico, comunque denominato, destinato a costituire reddito personale imponibile del titolare dell'incarico pubblico, comprendente gli oneri previdenziali e assistenziali a suo carico;

2) l'eventuale diaria;

3) i rimborsi e le altre forme di copertura delle spese effettuate dal titolare dell'incarico per lo svolgimento del mandato;

4) i fondi messi a disposizione del titolare dell'incarico ai fini dello svolgimento del medesimo e gestiti dall'amministrazione dell'organo di appartenenza;

5) la dotazione di sedi, personale e servizi messi a disposizione del titolare dell'incarico pubblico dall'amministrazione dell'organo di appartenenza;

b) determinare la misura ovvero l'importo massimo del trattamento economico di cui alla lettera a), numero 1), per ciascuna delle altre cariche di cui all'allegato A annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in rapporto percentuale alla misura dell'indennità prevista per i membri del Parlamento dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

c) applicare ai fondi assegnati per lo svolgimento dei relativi incarichi, in quanto compatibili, le forme di rendicontazione, pubblicità e controllo previste dalla presente legge con riferimento ai fondi assegnati ai membri del Parlamento e ai gruppi parlamentari.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiede al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, una ricognizione statistica di tutti gli elementi acquisiti dalla medesima commissione che possano costituire utili parametri di riferimento, non vincolanti, per la determinazione dei trattamenti economici e delle altre utilità di cui al comma 1.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

ART. 11.

(Applicazione).

1. Gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli da 1 a 8.

2. Agli articoli da 1 a 9 è data applicazione in sede di predisposizione dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali relativi agli anni finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0063710